



TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Civile

UFFICIO ESECUZIONI CONCORDSUALI

Proc. N. 160-1/2024 Reg. Unit.

DECRETO EX ART. 70 CCII

Il Giudice Designato dott. Francesco Giliberti

- Letta la domanda ex art. 67 e ss. CCII, con la quale la sig.ra Daniela Luceri, consumatore sovraindebitato, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
- Vista la allegata relazione redatta dall'OCC dott. Giovanni Ammaturo;
- Ritenuta, sulla base degli atti allegati ed in particolare della relazione dell'OCC, l'ammissibilità della proposta e del piano, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 69 CCII e la fattibilità del piano;
- Visto l'art. 70, CCII;

dispone

- a) la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del tribunale oppure del Ministero della giustizia;
- b) la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto entro 30 giorni;

assegna

ai creditori il termine di 20 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali osservazioni o contestazioni;

conferma

quanto già disposto con decreto del 21.11.2024 e, segnatamente:

che, sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o altre misure cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che, ove siano in corso cessioni del quinto dello stipendio/pensione che la sospensione provvisoria dei correlati prelievi coattivi da parte dell'ente cessionario;



il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo GD:

avverte

i creditori che, nella comunicazione di cui all'art. 70, commi 2 e 3, CCII, devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

dispone

Che l'OCC, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, art. 70, CCII, sentito il debitore, depositi relazione contenente il parere in ordine alle eventuali osservazioni dei creditori ed eventualmente proponga le modifiche al piano, allegando la prova delle intervenute comunicazioni ai creditori e le osservazioni di questi;

riserva

all'esito ogni ulteriore provvedimento.

*Brindisi, lì 25.02.2025*

Il Giudice Delegato

*Dott. Francesco Giliberti*



